



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

## COPIA

## CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 9

Deliberazione N° 59 del 27/09/2017

Oggetto:

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE .**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 17,00 e segg., in Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione del 22/09/2017 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito in sessione ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale, risultano presenti:

**Sindaco: DE ANGELIS GABRIELE Si**

### Consiglieri:

<b>ARATARI</b>	<b>DONATO</b>	<b>Si</b>	<b>DI PANGRAZIO</b>	<b>GIOVANNI</b>	<b>Si</b>
<b>BABBO</b>	<b>MARIO</b>	<b>Si</b>	<b>DI STEFANO</b>	<b>PIERLUIGI</b>	<b>Si</b>
<b>BOCCIA</b>	<b>FERDINANDO FIORE</b>	<b>Si</b>	<b>DOMINICI</b>	<b>MARIA ANTONIETTA</b>	<b>Si</b>
<b>CARPINETA</b>	<b>CRISTIAN</b>	<b>Si</b>	<b>ELIGI</b>	<b>FRANCESCO</b>	<b>Si</b>
<b>CASCIERE</b>	<b>LEONARDO</b>	<b>Si</b>	<b>GENTILE</b>	<b>MAURIZIO</b>	<b>Si</b>
<b>CIPOLLONE</b>	<b>ANNALISA</b>	<b>Si</b>	<b>LAMORGESE</b>	<b>ALBERTO</b>	<b>Si</b>
<b>CIPOLLONE</b>	<b>GIANCARLO</b>	<b>Si</b>	<b>PACIOTTI</b>	<b>FRANCESCO</b>	<b>Si</b>
<b>CIPOLLONI</b>	<b>LINO</b>	<b>Si</b>	<b>PIERLEONI</b>	<b>ALESSANDRO</b>	<b>Si</b>
<b>COLUCCI</b>	<b>CHIARA</b>	<b>Si</b>	<b>RIDOLFI</b>	<b>VINCENZO</b>	<b>--</b>
<b>COSIMATI</b>	<b>IRIDE</b>	<b>Si</b>	<b>SANTOMAGGIO</b>	<b>MARIANO</b>	<b>Si</b>
<b>DI BENEDETTO</b>	<b>MAURO</b>	<b>--</b>	<b>TUDICO</b>	<b>GABRIELE</b>	<b>--</b>
<b>DI BERARDINO</b>	<b>DOMENICO</b>	<b>Si</b>	<b>VERRECCHIA</b>	<b>MASSIMO</b>	<b>Si</b>

La Presidente del Consiglio - Dott.ssa Cosimati Iride - riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di 22 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che è pubblica. Assiste il Segretario Generale Dott. Falcone Cesidio.

Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:

<b>CIPOLLONE</b>	<b>EMILIO</b>	<b>Si</b>	<b>MAZZOCCHI</b>	<b>FELICIA</b>	<b>Si</b>
<b>PRESUTTI</b>	<b>CRESCENZO</b>	<b>Si</b>	<b>ALFONSI</b>	<b>KATHIA</b>	<b>Si</b>
<b>GATTI</b>	<b>GUIDO</b>	<b>Si</b>	<b>RIDOLFI</b>	<b>FABRIZIO</b>	<b>Si</b>
<b>SALVATORE</b>	<b>ANGELA</b>	<b>Si</b>			



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

La Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'o.d.g. e cede la parola al relatore Assessore Felica Mazzocchi. (\*)

Terminata l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, la Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi;

Intervengono i Consiglieri Boccia Ferdinando Fiore, Carpineta Cristian, Casciere Leonardo, Eligi Francesco, gli Assessori Mazzocchi Felicia e Presutti Crescenzo, e i Consiglieri Verrecchia Massimo, Boccia Ferdinando Fiore e Di Pangrazio Giovanni. (\*)

**(Nel corso del dibattito i Consiglieri Carpineta Cristian e Babbo Mario escono dall'aula; i presenti sono n. 20)**

Terminati gli interventi la Presidente dichiara chiusa la discussione e propone l'approvazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 262 del 14.09.2017,

**ed**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Udata la proposta della Presidente;
- Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";
- Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";
- Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 22.09.2017;
- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti - giusta verb. n. 37 in data 18.09.2017;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 3 (Boccia Ferdinando Fiore, Casciere Leonardo e Eligi Francesco) ed astenuti n. 3 (Cipolloni Lino, Di Berardino Domenico e Di Pangrazio Giovanni) espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016;

2) Di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:

– società CST per un importo di euro 5.000,00;

3) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione entro il 31 gennaio 2018;

4) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

5) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

6) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 14, contrari n. 3 (Boccia Ferdinando Fiore, Casciere Leonardo e Eligi Francesco) ed astenuti n. 3 (Cipolloni Lino, Di Berardino Domenico e Di Pangrazio Giovanni) espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

---

**(\*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 9 del 27.09.2017- è conservato presso l'ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.**



# ***Città di Avezzano***

*(Provincia dell'Aquila)*

**ALLEGATO "A"  
ALLA DELIBERA DI C.C.  
Nr. 59 DEL 27.09.2017**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE  
ATTO DELLA GIUNTA N° 262 del 14.09.2017**

**LA GIUNTA**

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

PRESO ATTO che nessun Dirigente ha rilevato, in ordine all'andamento gestionale delle Società che gestiscono servizi di loro competenza ;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- **in società che producono servizi economici di interesse generale a rete** di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Avezzano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società deve avvenire tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*”

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*”



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:  
**società CST per** un importo di euro 5.000,00

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

RILEVATA la necessità che il servizio legale predisponga le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione di CC n.38/2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti: riportati nella deliberazione n.70/2015., provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

PRECISATO che per quanto attiene alla partecipazione al C.A.M. SpA l'Amministrazione si riserva di approfondire le circostanze della diversa indicazione del valore della quota sociale tra bilancio del Comune di Avezzano e bilancio della Società partecipata, a motivo del mancato recepimento dell'aumento di capitale sociale intervenuto nell'esercizio 2006, derivante da una perizia sui beni demaniali oggetto di osservazione nel corso degli anni precedenti;

## **PROPONE DI DELIBERARE**

1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016;

2) Di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:  
– società CST per un importo di euro 5.000,00;

3) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione entro il 31 gennaio 2018;

4) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

5) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

6) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.





# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

**Allegato "B"**

**alla delibera del Consiglio Comunale  
Nr. 59 DEL 27.09.2017**

## **P A R E R I**

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del **CONSIGLIO COMUNALE** avente per oggetto:

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE -**

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta

Avezzano, lì 14.09.2017

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI  
RAGIONERIA**

F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta

Avezzano, lì 14.09.2017



# **Città di Avezzano**

*(Provincia dell'Aquila)*

Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott. Falcone Cesidio

**La Presidente del Consiglio**  
F.to Dott.ssa Cosimati Iride

---

## **Copia conforme all'originale per uso amministrativo**

Avezzano, lì 05-10-2017

**IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE**  
F.to Claudio De Tiberis

Copia della presente deliberazione è **stata affissa in data odierna all'albo pretorio**, per la pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì 05-10-2017

**F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il 05-10-2017 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 20-10-2017 compreso;

Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;

### **S I C E R T I F I C A**

la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati reclami il ..... prot. n. .... dal Sig. ....

Avezzano, lì \_\_\_\_\_

**IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE**  
F.to Claudio De Tiberis

---

## **DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**